

RG 1775/ 2025



**IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE V DEL LAVORO**

Il giudice, dott.ssa Francesca Maria Parodi

nella causa iscritta al n. R.G. 1775/ 2025 promossa da

BENETTI ROMEO

CONTRO

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

e CONTRO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

OSSERVA

Vista l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'INPS, cui ha aderito FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio seppur con diverse motivazioni;

Osservato che il signor BENETTI Romeo ha depositato ricorso al Tribunale di Genova, avanzando domanda di condanna alla costituzione della rendita vitalizia *ex art. 13 L. 1338/1962* della FEDERAZIONE ITALIANA Gioco Calcio per la quale aveva lavorato dall'1.7.2004 al 19.1.2017, giusto accertamento effettuato con sentenza del Tribunale di Firenze nr. 1122/2016, divenuta definitiva;

che nello stesso atto il ricorrente ha richiesto la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno *ex art 2116 cod civ*, domanda che, in sede di



udienza, il difensore ha precisato essere domanda non già alternativa, ma subordinata alla precedente;

che pertanto occorre determinare la competenza territoriale sulla base della domanda principale ovvero di condanna al versamento della riserva matematica necessaria per la costituzione di rendita vitalizia,

che tale domanda può considerarsi attinente all'obbligo contributivo del datore di lavoro, omesso in corso di rapporto ed oggi prescritto, domanda che, ai sensi dell'art 444 comma 3 cpc, deve essere presentata al Tribunale del luogo ove ha sede l'Ufficio dell'Ente previdenziale presso cui il datore di lavoro deve versare i contributi;

che sul punto la Corte di Cassazione ha stabilito con orientamento risalente, ma consolidato che: *"La domanda proposta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 dal lavoratore contro l'ex datore di lavoro, ed in contraddittorio con l'I.N.P.S., per i contributi assicurativi omessi e prescritti - essendo diretta alla condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento occorrente alla costituzione a favore del lavoratore, sulla base dei conteggi dell'istituto assicuratore, di una rendita vitalizia pari alla differenza tra la pensione di cui il lavoratore stesso avrebbe fruito nel caso di regolare versamento dei contributi e la pensione in effetti goduta, nonché alla condanna dell'I.N.P.S. alla corresponsione al lavoratore della maggiorazione di pensione pari a detta differenza - introduce una controversia (estranea alla fattispecie risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c.) che attiene, sia nei rapporti verso l'ex datore di lavoro che in quelli verso l'I.N.P.S. (avente veste di parte necessaria), all'applicazione della legislazione in tema di previdenza ed assistenza obbligatoria e che pertanto, dovendo qualificarsi controversia previdenziale, e non controversia individuale di lavoro (come quella fondata sull'art. 2116, comma 2 citato), è soggetta, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai criteri dell'art. 444 c.p.c., e non già del precedente art. 413. (sentenza della Corte di Cassazione n. 673 del 1983);*

che più recentemente le SU della Corte di Cassazione –occupandosi di della prescrizione dell'azione di costituzione di rendita pensionistica - hanno chiarito ulteriormente in via incidentale che *"..Si tratta di azione che non ha ad oggetto una prestazione previdenziale, ma si propone piuttosto di rimediare alla decurtazione pensionistica conseguente all'omesso versamento dei contributi dovuti"* (Cassazione SU n. 22802 del 7.8.2025);

che pertanto la competenza deve essere radicata ex art 444 comma 3 cpc;



che non è controverso fra le parti che Federazione Italiana Giuoco Calcio con sede a Roma versa la contribuzione ai propri lavoratori presso l'INPS di Roma;

che in ogni caso “ *Ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie relative agli obblighi contributivi del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., si deve avere riguardo all'ufficio dell'ente previdenziale legittimato a ricevere i contributi e a pretenderne il pagamento, in quanto investito del potere di gestione esterna, che, nel caso di enti previdenziali con struttura decentrata, coincide con l'ufficio periferico preposto, per legge o per regolamento, alla gestione dei rapporti contributivi* (Cassazione civile sez. lav., 20/11/2024, n.29869);

che l'atteggiamento processuale della parte ricorrente consente la piena compensazione delle spese di lite;

visto l'art 38 cpc

Il Tribunale di Genova

1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma;
2. compensa le spese di lite;
3. fissa in giorni 30 il termine per la riassunzione della causa.

Genova, 25.11.2025

IL GIUDICE
Francesca Maria Parodi

